

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

Rep. 1870

Contratto di affidamento dei servizi di gestione dell'impianto sportivo comunale di via Padre Massimiliano Kolbe a Valdobbiadene

1 ottobre 2022 - 30 giugno 2026

(Cig 937293784B)

L'anno duemilaventitre, addì 21 del mese di febbraio (21.02.2023), alle ore 14:30, in Valdobbiadene, nella sede comunale, avanti a me, dr.ssa Michela Scanferla, segretario del Comune di Valdobbiadene, autorizzato ai sensi di legge a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte, senza assistenza di testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio assenso rinunciato, sono comparsi personalmente:

- Maddalosso Giovanna Carla (cod.fisc. MDDGNN70T70A703A), nata a Bassano del Grappa (VI) il 30 dicembre 1970, responsabile della IV Unità Organizzativa *Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale* del **Comune di Valdobbiadene** (C.F. 83004910267), domiciliata per la funzione presso la sede comunale sita in Valdobbiadene, piazza Guglielmo Marconi n. 1, la quale agisce in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del predetto ente ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in forza del decreto sindacale n. 6 del 21 maggio 2020.

- Sanvito Francesco (cod.fisc. SNVFNC48T21L565I), nato a Valdobbiadene il 21 dicembre 1948, ivi residente in via Lizzor n. 16, che interviene in qualità di Presidente dell'**Associazione sportiva dilettantistica Valdospport**, con sede in Valdobbiadene, via Padre Kolbe, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno (codice fiscale e numero di iscrizione 04092600263).

Premesso:

- che, a fronte della necessità di affidare a soggetto esterno la gestione dell'impianto sportivo comunale del capoluogo, la responsabile del servizio *Lavori pubblici, patrimonio* nonché responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione n. 504 del 19 agosto 2022 ha stabilito di ricorrere a una procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 dello stesso D.Lgs. 50/2016, preceduta

da un'indagine di mercato da svolgersi mediante pubblicazione di avviso esplorativo per la presentazione di manifestazioni di interesse, e di avvalersi della Centrale di committenza del Camposampierese (in prosieguo indicata anche SUA) per l'espletamento della procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

- con la medesima determinazione ha anche approvato gli schemi del capitolato speciale, con allegati Piano di utilizzo e Piano di conduzione tecnica, e dell'Avviso di indagine di mercato contemplante un valore dell'affidamento di 123.750,00 euro (33.000,00 euro annui) per i 45 mesi di durata dell'appalto previsti, e un valore complessivo ex art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 di 289.575,00 euro;
- che l'avviso esplorativo è stato pubblicato nel sito web della SUA dal 19 agosto al 5 settembre 2022, termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- che entro detto termine è pervenuta una sola manifestazione di interesse, da parte dell'A.S.D. Valdospo di Valdobbadiene;
- che il 9 settembre 2022, prot. 23434, il responsabile della SUA ha inviato la lettera di invito all'unico operatore economico che aveva manifestato interesse a partecipare alla procedura, stabilendo il termine per la presentazione dell'offerta per le ore 17:00 del 22 settembre 2022;
- che il responsabile della SUA, con determinazione 517 del 22 settembre 2022, ha nominato i componenti della commissione per la valutazione dell'ammissibilità dell'unica offerta pervenuta;
- che la commissione di gara, nella seduta del 22 settembre 2022, valutate la regolarità e ammissibilità delle offerte tecnica ed economica presentate dalla partecipante, ha proposto l'aggiudicazione del servizio a favore dell'A.S.D. Valdospo di Valdobbadiene;
- che il responsabile della SUA, svolte le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016, con determinazione n. 524 del 27 settembre 2022 ha aggiudicato definitivamente l'appalto alla A.S.D. Valdospo di Valdobbadiene al prezzo di 32.670,00 euro annui, oltre all'IVA di legge, e nella stessa data, con nota prot. 24824 ha inviato all'aggiudicatario la comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- che la responsabile del procedimento, con determinazione n. 597 del 29 settembre 2022, ha preso atto dell'aggiudicazione e impegnato la spesa a bilancio;
- che l'avviso di post-informazione sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato sul profilo della SUA il 16 novembre 2022.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori comparenti, della cui identità personale e rappresentanza io, segretario rogante, sono certo, convengono e stipulano le condizioni che seguono:

Articolo 1 - Oggetto

1. Il Comune di Valdobbiadene, a mezzo del funzionario identificato in comparsa, in esecuzione dei provvedimenti richiamati in premessa, affida all'Associazione sportiva dilettantistica Valdosport che, nella persona del legale rappresentante, accetta, la gestione dell'impianto sportivo comunale situato in via Padre Kolbe. Nel prosieguo, il Comune di Valdobbiadene e l'A.S.D. Valdosport saranno anche indicati, per brevità, rispettivamente Comune, Amministrazione o Committente e Appaltatore o Associazione.
2. Gli elementi identificativi generali dell'impianto e le prestazioni principali e complementari comprese nell'appalto, nonché le relative finalità, sono indicati nel capitolato speciale e nei relativi allegati A (*Piano di utilizzo*) e B (*Piano di conduzione tecnica*), approvati con la citata determinazione n. 504/2022, che formano parte integrante del presente atto pur se non materialmente allegati.

Articolo 2 - Obblighi delle parti

1. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di possedere i documenti indicati nel precedente articolo, essendogli stati messi a disposizione insieme con l'avviso per la manifestazione di interesse, e si obbliga a rispettarli. L'Appaltatore si obbliga altresì a far rispettare il *Piano di utilizzo* agli altri utilizzatori dell'impianto, per gli aspetti di rispettivo interesse. A sua volta, l'Amministrazione comunale si impegna a rispettare quanto previsto a proprio carico dagli stessi documenti.
2. Oltre al contenuto dei suddetti documenti, l'Appaltatore è tenuto a rendere anche le ulteriori attività migliorative indicate nell'offerta tecnica presentata nell'ambito della procedura di affidamento del presente appalto. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative all'appalto si intende quindi integrato dalle proposte formalizzate dall'appaltatore nell'offerta.
3. Il Presidente dell'Associazione, Sanvito Francesco, indica sé stesso quale responsabile per il servizio affidato e figura di riferimento per tutto ciò che attiene all'organizzazione del servizio. La responsabile del procedimento, Giovanna Carla Maddalosso, indica sé stessa quale responsabile dell'appalto per conto del committente.
4. L'appaltatore dichiara che i propri recapiti organizzativi per i servizi oggetto del presente contratto, negli orari di funzionamento degli stessi, sono i seguenti:

telefono e fax: 0423 972454, posta elettronica: acdvaldosport@gmail.com e posta elettronica certificata acdvaldosport@pec.it.

Articolo 3 - Durata

1. Si dà atto che il servizio è stato consegnato il 30 settembre 2022, in pendenza della stipulazione del contratto, come da verbale prot. 24832, e che il contratto ha la durata di 45 mesi, decorrenti dal 1° ottobre 2022 fino al 30 giugno 2026.
2. L'amministrazione si riserva la facoltà di disporre la ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 36 mesi, da comunicarsi all'appaltatore con un preavviso di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza del contratto.

Articolo 4 - Modifiche e varianti

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso del rapporto contrattuale, modifiche ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016, comprese variazioni in aumento o in diminuzione nel limite del 30% del valore dell'appalto, e l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste dal contratto.
2. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'appaltatore.
3. Nessuna variazione o modifica delle attività e prestazioni previste nell'ambito dell'appalto può essere introdotta dall'appaltatore, se non sia stata autorizzata dal responsabile del procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal comma 1, lett. a) ed e) e dal comma 12 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
4. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del medesimo responsabile del procedimento.

Articolo 5 - Corrispettivo e valore del contratto

1. Il corrispettivo annuo del servizio viene concordato in 32.670,00 (trentadue-mila seicentasettanta) euro annui, oltre all'IIVA di legge, come da offerta al ribasso dell'1% sull'importo a base di gara. Il Comune dichiara che l'appalto non

presenta costi della sicurezza derivanti da interferenza.

2. Il valore del contratto è pertanto di 122.512,50 euro, oltre all'IVA.

3. Il valore massimo ammissibile dell'affidamento, comprensivo delle opzioni previste ai precedenti articoli, è stabilito in 286.679,25 euro, oltre all'IVA, come indicato nell'avviso di indagine di mercato e nella lettera-invito.

Articolo 6 - Pagamenti

1. Per consentire la verifica della conformità delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, l'appaltatore dovrà consegnare al responsabile del procedimento, entro il 5 di ogni mese, il riepilogo delle attività svolte il mese precedente. Tali documenti di riepilogo, una volta approvati, costituiscono la base per l'emissione della relativa fattura.

2. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in rate bimestrali, entro trenta (30) giorni dalla suddetta verifica della conformità, o dal ricevimento della fattura elettronica, se successiva a tale verifica. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna altra pretesa.

3. Le fatture elettroniche, intestate al Comune di Valdobbiadene e inviate tramite il sistema di interscambio (Codice Univoco Ufficio UFVBQR), dovranno contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, le seguenti informazioni:

- l'indicazione della determinazione di impegno della spesa e del codice identificativo di gara (CIG 937293784B);
- la tipologia di esigibilità IVA o i riferimenti normativi per l'applicazione di particolari regimi fiscali;
- i riferimenti bancari per il pagamento, corrispondenti a quelli indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei pagamenti;
- gli altri elementi richiesti dall'art. 25 del decreto-legge 66/2014, convertito dalla legge 89/2014, per le fatture elettroniche.

4. In caso di presentazione di fattura irregolare, il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione.

5. L'appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 6 del decreto-legge 187/2010, convertito dalla legge 210/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

6. E' ammessa la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Affinché siano opponibili all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere trasmesse per posta elettronica certificata o con raccomandata A/R all'Amministrazione stessa, quale soggetto debitore, la quale può rifiutarle con comunicazione da inviare per posta elettronica certificata o per posta raccomandata A/R all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto di cessione. Decorso tale termine in assenza dell'opposizione del Comune, la cessione del credito è valida ed efficace, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità.

Articolo 7 - Personale impegnato nell'appalto

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti, l'appaltatore è tenuto a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Detti obblighi vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
3. Nel caso in cui l'appaltatore si avvalga di associati e/o altri soggetti operanti come volontari, esso è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti per la tutela di tali soggetti e, in particolare, a dotarli di adeguata copertura assicurativa contro malattie e infortuni, nonché per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività che sono chiamati a svolgere nell'ambito dell'appalto.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.
5. L'appaltatore si obbliga ad estendere ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nell'appalto, compresi associati e volontari, le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, per quanto compatibili.

Articolo 8 - Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

1. Si dà atto che l'appalto non presenta rischi da interferenze.
2. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione degli addetti all'esecuzione dei servizi, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ai provvedimenti attuativi dello stesso.

Articolo 9 - Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto

1. Il Comune dà atto che l'appaltatore ha consegnato la cauzione definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016, pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale, costituita mediante polizza fideiussoria n. PC3DMH01 emessa da Zurich Insurance plc, Agenzia BL502 (Miotto Servizi assicurativi s.n.c.).
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o l'inesatto adempimento, oltre ai casi previsti dall'art. 103, comma 2, del d.lgs. 50/2016; essa è progressivamente svincolata secondo la normativa vigente e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
3. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

Articolo 10 - Responsabilità

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio in qualità di esecutore delle attività stesse, a tutti gli effetti di legge.
2. Oltre alle clausole del presente contratto e del capitolato speciale e relativi allegati, l'appaltatore deve osservare, e far osservare ai propri dipendenti, associati e volontari impiegati nell'appalto, tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo di validità del contratto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
3. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto di mezzi e attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, anche se di proprietà del Comune, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. E' quindi onere dell'appaltatore segnalare tempestivamente al Comune eventuali difetti delle attrezzature messe a disposizione che possano compromettere la sicurezza degli utilizzatori o di terzi, e astenersi dal loro uso fino ad avvenuta riparazione.

4. L'appaltatore tiene indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato ai propri dipendenti e associati o alle proprie attrezzature, derivanti dal comportamenti di terzi.

5. L'appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti, associati o altri volontari impiegati nell'espletamento dei servizi e si impegna a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa.

6. Conseguentemente a quanto previsto dai precedenti commi, è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere, per tutta la durata dell'appalto, la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. 465A3980 emessa da Miotto Servizi assicurativi s.n.c. di Valdobbiadene in nome e per conto di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l'Italia, o altra di massimale non inferiore. Resta inteso che l'appaltatore si impegna a consegnare annualmente al Comune l'appendice di rinnovo della copertura assicurativa o, comunque, la quietanza di versamento del premio.

Articolo 11 – Divieto di cessione del contratto

Sono vietati il subappalto e la cessione a terzi, in tutto o in parte, dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 12 - Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dalla legge speciale dell'appalto (avviso esplorativo e lettera di invito).

2. Nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi del rapporto contrattuale laddove non risultino i requisiti previsti. Decorso sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 risultante dalla ricevuta del gestore di posta elettronica certificata senza che sia intervenuta l'opposizione del Comune, gli atti di cui al comma 1 producono nei confronti della stessa tutti gli effetti di legge.

3. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 81 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

1. Si darà luogo alla risoluzione del contratto nei casi e con gli effetti previsti dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e negli altri casi previsti dalle norme legislative

e regolamentari dello Stato, con conseguente incameramento della cauzione, fatta salva la richiesta della rifusione dei maggiori danni eventualmente patiti.

2. Costituiscono ulteriori cause determinanti la risoluzione del contratto:

a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi affidati in violazione del precedente art. 13 o la cessione del contratto a terzi;

b) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;

c) la sussistenza di una causa che inibisca la capacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

> la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice, quando rilevata nell'arco di durata del contratto;

> la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

> la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni determinata da disposizioni di legge, anche se entrate in vigore durante la validità del contratto.

3. Quando il responsabile del procedimento accerti che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni in forma scritta. Qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore fossero valutate negativamente, o fosse scaduto il termine per la loro presentazione in assenza di risposta scritta, il responsabile del procedimento disporrà la risoluzione del contratto.

4. Qualora, al di fuori del caso precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni, formulando le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, il responsabile del procedimento determina la risoluzione del contratto.

5. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore il provvedimento di risoluzione del contratto, dispone la redazione dello stato di avanzamento delle prestazioni già eseguite e l'inventario di attrezzature e materiali

eventualmente consegnati all'appaltatore per lo svolgimento del servizio e la relativa presa in consegna, nel termine di venti giorni dalla comunicazione; l'appaltatore provvede quindi allo sgombero dell'immobile e relative pertinenze da attrezzature e materiali di sua proprietà nel termine a tale fine assegnato dall'Amministrazione stessa; in caso di mancato rispetto del termine, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

6. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore le prestazioni residue.

Articolo 14 - Sospensione unilaterale dei servizi - Recesso dal contratto

1. L'Amministrazione può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto, per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione stessa, per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto all'appaltatore almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

2. Decorso un periodo di sei (6) mesi dal provvedimento di sospensione, è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto a indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

4. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto quando siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

5. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, attestate dal verbale di verifica redatto dal responsabile del procedimento, e alle spese sostenute dall'appaltatore, comprovate dai relativi documenti fiscali di acquisto, oltre a un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

6. L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 95/2012, convertito dalla

legge 135/2012, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso di almeno quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, nel corso di validità del contratto, Consip S.p.A. o centrale di committenza regionale sottoscrivano convenzioni ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 per la fornitura dei servizi qui affidati, i cui parametri di prezzo/qualità siano migliorativi rispetto a quelli previsti nel contratto stesso, e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al comma 3 del medesimo art. 26. Ai fini della decisione sul recesso, l'Amministrazione terrà conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite.

7. Nell'analisi finalizzata a operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal responsabile del procedimento, l'Amministrazione opera un raffronto:

- tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi allegati tecnici;
- tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

8. Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche), ai fini del confronto di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento ripondera e ricalcola i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale. Qualora l'operazione di riponderazione e di ricalcolo non sia possibile o sia tecnicamente irrealizzabile, il responsabile del procedimento opera il confronto assumendo a riferimento alcune tipologie di attività e i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.

9. Il responsabile del procedimento verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui ai precedenti commi, al fine di motivare la propria scelta in ordine all'esercizio del diritto di recesso o al mantenimento del presente contratto.

Articolo 15 - Controversie inerenti l'esecuzione del contratto

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del contratto, o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario

di cui all'art. 206 del D.Lgs. 50/2016, il foro territorialmente competente è esclusivamente quello del Tribunale di Treviso. Resta escluso il ricorso all'arbitrato. In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da alcuno degli obblighi contrattuali.

2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto potranno essere risolte anche mediante transazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016.

3. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo delle controversie riferibili alle fattispecie e ai casi individuati dal D.Lgs. 104/2010, cd. *Codice del processo amministrativo*.

Articolo 16 - Spese relative alla stipulazione del contratto

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto sono a carico dell'appaltatore, con riferimento in particolare all'assolvimento delle imposte di bollo e di registro e dei diritti di segreteria sul rogito dell'atto.

Articolo 17 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento al capitolato speciale e relativi allegati, oltre che alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di contratti pubblici, con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016, nonché alle norme del Codice civile e di altre leggi vigenti in materia di appalti e di contratti.

Articolo 18 - Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, *Regolamento generale sulla protezione dei dati* (nel prosieguo "Regolamento"), il Comune di Valdobbiadene, quale titolare del trattamento dei dati personali dell'appaltatore e dei relativi incaricati, acquisiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione e della stipula del contratto, informa di trattare i dati personali delle persone fisiche in forma cartacea e/o elettronica, esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione, stipula ed esecuzione del contratto stesso e per l'adempimento dei connessi obblighi legislativi e regolamentari, compresa la conservazione per il tempo previsto dalle disposizioni in materia fiscale e archivistica. La base giuridica del trattamento è data dall'art. 6, comma 1, lett. b (adempimenti precontrattuali e contrattuali) e dall'art. 6, comma 1, lett. c (obbligo legale del titolare del trattamento) del Regolamento. I dati personali potranno essere trattati, se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del titolare in sede giudiziaria; in tale caso la base giuridica del trattamento è rappresentata da un

interesse legittimo del titolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento. Sempre in relazione alle predette basi giuridiche del trattamento, i dati personali potranno venire comunicati, solo quando necessario, alle autorità pubbliche e/o ai soggetti terzi incaricati dal titolare delle operazioni connesse all'esecuzione del contratto o della assistenza e difesa del titolare in un eventuale giudizio (ad es., all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del contratto, al tesoriere comunale per i pagamenti, ad avvocati, magistratura, ecc.). Gli stessi potranno altresì essere comunicati a soggetti privati per finalità di accesso documentale di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, con i limiti previsti dal medesimo art. 53 e dal Capo V della legge 241/1990; si applicano le disposizioni del regolamento disciplinante l'accesso agli atti amministrativi approvato con D.P.R. 184/2006 e del regolamento comunale in materia di accesso ai documenti. Il nominativo o ragione sociale del responsabile della protezione dei dati e i relativi recapiti sono consultabili nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito internet istituzionale, categoria 'Altri contenuti'. Gli interessati cui i dati personali si riferiscono hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione degli stessi; hanno altresì il diritto di chiedere la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso in caso di trattamento illegittimo, nonché di proporre reclamo al predetto responsabile della protezione dei dati o all'Autorità garante per la tutela dei dati personali (cd. Garante privacy) ai sensi dell'artt. 16 e segg. del Regolamento. Eventuali ricorsi e azioni giurisdizionali nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile della protezione dei dati, nonché contro il silenzio dell'Autorità garante, sono devoluti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 196/2003, come sostituito dal D.Lgs. 101/2018.

2. La ditta appaltatrice, nella persona del rappresentante identificato in comparsa, si impegna a comunicare agli altri interessati il contenuto dell'informativa di cui al comma precedente.

Sottoscrizione del contratto - Registrazione

Il presente atto non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, da persona di mia fiducia su 462 righe fino alla presente, è stato letto alle parti da me, segretario rogante, a voce alta e intelligibile, ed esse lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, codice dell'amministrazione digitale.

Si chiede la registrazione a imposta fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Imposta di bollo corrisposta in modo virtuale ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, n. 4), del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per l'Appaltatore AS.D. Valdosport: Sanvito Francesco

Per il Comune di Valdobbadiene: Giovanna Carla Maddalosso

Io sottoscritto, segretario generale del Comune di Valdobbadiene, ai sensi dell'art. 47-ter della legge 89/1913 e dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, attesto che la firma digitale dei comparenti è stata apposta in mia presenza sul presente contratto, previo mio accertamento della loro identità personale e della titolarità del dispositivo di firma da questi utilizzato nonché della validità del relativo certificato.

Firmato digitalmente.

Il segretario rogante: dr.ssa Michela Scanferla